



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 602/14/CONS

PIANO PROVVISORIO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER IL SERVIZIO RADIOFONICO DIGITALE NELLE REGIONI VALLE D'AOSTA E UMBRIA E NELLE PROVINCE DI TORINO E CUNEO.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 novembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’art. 8-novies, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008 con il quale è stato approvato il *“Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”*;

VISTA la delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002, recante *“Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB-T)”*;

VISTA la delibera n. 149/05/CONS del 9 marzo 2005, recante *“Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”*;

VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante *“Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”* come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS (nel seguito il Regolamento);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 180/12/CONS del 4 aprile 2012, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Trento*”;

VISTA la delibera n. 277/13/CONS del 11 aprile 2013, recante “*Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012*”;

VISTA la delibera n. 383/13/CONS del 20 giugno 2013, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Bolzano*”;

VISTA la delibera n. 451/13/CONS del 18 luglio 2013, recante “*Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS*” come modificata dalla delibera n. 539/13/CONS e dalla delibera n. 631/13/CONS;

VISTA la delibera n. 149/14/CONS del 9 aprile 2014, recante “*Modifica della delibera n. 451/13/CONS “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”*”;

VISTA la delibera n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014, recante “*Modifica del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9*”;

CONSIDERATE le posizioni espresse nelle audizioni tenutesi con le associazioni RNA, AERANTI-CORALLO, REA, Confindustria Radio Televisioni e gli operatori Rai, Club DAB Italia, EuroDAB Italia, Consorzio Editori Radio, C.R. DAB-Consorzio Radio Digitale, nei giorni 26, 29 e 30 settembre 2014, di seguito riportate:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 1) La maggioranza dei partecipanti ha espresso l'avviso che l'attuazione dell'art. 13 del *Regolamento* per estendere la pianificazione delle risorse per i bacini indicati sia da considerarsi positiva. Viene altresì condivisa l'individuazione delle Regioni Valle d'Aosta e Umbria, ciascuna Regione intesa come unico bacino, così come l'individuazione del bacino costituito dall'insieme delle Province di Torino e Cuneo, come proposti nelle audizioni.
- 2) E' stato sottolineato come nella situazione attuale la radiofonia digitale abbia già raggiunto un buon livello di diffusione, superando il punto critico di non ritorno per lo sviluppo della radiofonia digitale, come sarebbe reso evidente dalle seguenti cifre prospettate da alcuni: i) copertura nazionale raggiunta del 65%, con un servizio che copre oltre 3.500 km di autostrade; ii) 90 programmi ricevibili in Alto Adige, dove tradizionalmente il servizio ha visto una estesa penetrazione tra gli utenti; iii) 1200 punti vendita in Italia che commercializzano ricevitori digitali con almeno 100.000 ricevitori venduti; iv) circa 120 modelli di auto con ricevitore DAB+ in *optional* e circa 30 modelli di auto con ricevitore DAB+ di serie.
- 3) E' stata sollecitata una pianificazione di altre aree territoriali, a partire, ad es. da Friuli Venezia Giulia, Toscana, Liguria e Lazio per poter servire il più rapidamente possibile almeno il 70% - 80% della popolazione nazionale e le più importanti arterie autostradali, tenendo conto che la modalità di fruizione prevalente della radiodiffusione sonora digitale è da autoradio.
- 4) È auspicata la definizione di un calendario generale di pianificazione del territorio di tutto il Paese, anche triennale, al fine di dare certezze agli operatori e all'industria interessata alla radiofonia digitale.
- 5) Viene fatto presente come il mercato italiano stia assumendo una notevole rilevanza nel contesto europeo ed è di notevole interesse anche per le imprese manifatturiere.
- 6) Viene ritenuta anacronistica, vista la esigua disponibilità di risorsa spettrale, la previsione di garantire agli operatori di rete locali privati fino a 11 blocchi di diffusione, al fine di soddisfare le richieste dei fornitori di contenuti di cui all'articolo 3, comma 14, del *Regolamento*. Si valuta favorevolmente un'eventuale competizione comparativa tra i consorzi delle emittenti locali, alla stessa stregua di quanto già fatto per i consorzi delle emittenti nazionali in Trentino-Alto Adige, al fine di avviare comunque il servizio anche nelle aree in cui, in ragione di una presenza di soggetti operanti esuberante rispetto alle risorse disponibili, non si possa garantire agli operatori di rete locali gli 11 blocchi suddetti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 7) Da alcuni si ritiene che solamente una piccola percentuale di emittenti, stimata approssimativamente al 10% del totale di 900 emittenti operanti in tecnologia analogica nella banda di frequenze 87,5-108 MHz (c.d. banda FM) su base locale, voglia investire sulla radiofonia digitale, e si chiede pertanto che il processo di digitalizzazione non si arresti per la mancanza di risorse, consentendo a chi intende investire di dare un ulteriore impulso allo sviluppo del mercato della radiofonia digitale.
- 8) È stata proposta l'abrogazione dell'art. 12, comma 6, del *Regolamento*, riguardante la concessione dei diritti di uso delle frequenze in ambito locale esclusivamente a consorzi che presentino le caratteristiche previste dallo stesso comma, norma ritenuta inapplicabile per diverse motivazioni.
- 9) Da parte di alcuni si propone, in considerazione della situazione esistente nell'analogico, che venga pianificata la banda FM, delineando altresì un calendario di *switch-off*, per avviare l'utilizzo in tale banda di altre tecnologie. In ogni caso, si chiede di prevedere che le emittenti nazionali, così come le emittenti a copertura regionale, irradiano in analogico in isofrequenza, tecnica che razionalizzerebbe la distribuzione degli impianti sul territorio con un consistente risparmio di risorse radioelettriche e costi di gestione della rete.
- 10) Da tutti i partecipanti è stato espresso l'auspicio che venga finalmente attribuito al servizio di radiodiffusione sonora la banda di frequenze 230-240 MHz (il c.d. canale 13 VHF).
- 11) Alcuni ritengono che sia inaccettabile l'utilizzo per il servizio televisivo digitale delle frequenze della banda VHF-III che non sono state assegnate dalla recente gara.
- 12) Da parte di alcuni si sottolinea come siano da considerarsi definitivi gli esiti della procedura di *beauty-contest*, di cui alla delibera n. 567/13/CONS per la concessione dei diritti d'uso di un blocco di frequenze ad uno dei due consorzi di emittenti nazionali, gara svoltasi in Trentino-Alto Adige, senza la necessità di ulteriori selezioni o esami dei requisiti per la concessione al medesimo soggetto vincitore dei blocchi di frequenze riservati ai consorzi nazionali nei bacini d'utenza che saranno successivamente pianificati.
- 13) Altri auspicano che non si percorra la stessa strada seguita con il progetto pilota del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione Trentino-Alto Adige, di cui alla delibera n. 383/13/CONS, strada che in sostanza ha portato all'esclusione di un consorzio di radio nazionali dall'assegnazione di un blocco, all'esito della procedura concorsuale stabilita da tale delibera. E' ritenuto inaccettabile che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

importanti *network* nazionali non possano, al momento, trasmettere in digitale mentre, allo stesso tempo, il consorzio a cui è stato assegnato il blocco di frequenze usa solo parzialmente la capacità disponibile. A tal fine, si sollecita l'Autorità affinché si faccia promotrice di una revisione delle disposizioni e preveda l'obbligo di costituire un consorzio unico.

- 14) Alcuni auspicano si proceda ad una verifica del raggiungimento delle coperture previste nelle aree pianificate ai sensi del *Regolamento*.
- 15) È stato evidenziato da alcuni come l'attuale situazione economica abbia inciso negativamente sui bilanci delle emittenti, che hanno registrato una riduzione degli introiti di oltre il 40%, lamentando nel contempo la mancanza di iniziative da parte del Governo che prevedano un adeguato sostegno allo sviluppo del servizio attraverso lo stanziamento di fondi da elargire alle emittenti, auspicando la creazione di un tavolo tecnico, aperto a tutte le istituzioni, che abbracci tutte le problematiche di settore.
- 16) Da alcuni si chiede la revisione dell'obbligo di assegnare a ciascun fornitore non meno di 72 *Capacity Unit* (CU), di cui all'art. 14 (Obblighi dell'operatore di rete) del *Regolamento*, in considerazione del fatto che la tecnologia consente maggiore flessibilità di utilizzo delle CU con una qualità più elevata rispetto alla diffusione in tecnica analogica, con conseguente possibilità di diffusione di nuovi programmi nativi digitali.
- 17) La concessionaria Rai manifesta il grande interesse dell'azienda per la radiofonia digitale, con significative risorse economiche stanziare per lo sviluppo del servizio DAB+. Pertanto concorda con la proposta di estensione del servizio in ulteriori aree territoriali ed auspica un percorso sistematico basato sull'allargamento delle aree di servizio per bacini limitrofi, in particolare orientato ad assicurare primariamente la copertura delle grandi direttrici di mobilità, tenuto conto delle modalità prevalenti di fruizione del servizio. La Rai esprime qualche preoccupazione sui tempi, che debbono essere considerati un aspetto assolutamente cruciale per il successo della radiofonia digitale, osservando che da quando l'Autorità ha adottato il *Regolamento*, il servizio è stato pianificato solo in due Province. In proposito sostiene la necessità di dare una prospettiva certa all'assetto a lungo termine del sistema radiofonico nazionale dato che potrebbero non esserci le condizioni economiche necessarie per sostenere la prolungata coesistenza di due piattaforme tecnologiche (quella analogica in FM e quella digitale in DAB+) utilizzate per trasportare contenuti sostanzialmente identici. Anche la mancanza di certezze sulle risorse frequenziali effettivamente disponibili a regime per il servizio radiofonico digitale rischia di orientare in maniera conservativa le scelte industriali dell'azienda. Nei riguardi del coordinamento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

internazionale, la Rai evidenzia la presenza di criticità in alcune aree di confine, in particolare zone costiere ad alta affluenza turistica, e rammenta come il blocco 12B, destinato alle emittenti nazionali, non risulti coordinato sull'intero territorio italiano e anche ove ciò si verificasse, risulterebbe tutta da verificare la possibilità di realizzare una rete SFN con programmazione articolata a livello regionale. Per quanto riguarda invece gli aspetti relativi all'uso efficiente delle risorse frequenziali, la Rai rinnova il proprio impegno a utilizzare le più moderne tecnologie disponibili, comprese le reti SFN, senza tuttavia dimenticare come gli obblighi derivanti dal contratto di servizio pubblico in termini di qualità di ricezione e regionalizzazione del servizio, impongano la disponibilità di una quantità adeguata di risorse. La Rai segnala infine che nella Regione Valle d'Aosta esercisce allo stato alcuni importanti impianti televisivi DVB-T operanti sul canale 10, per il quale l'eventuale cambio di frequenza richiederà tempi adeguati.

- 18) Un'associazione esprime il proprio disaccordo sull'ipotesi di estensione della pianificazione prospettata dall'Autorità. L'associazione ritiene che ai sensi del *Regolamento* debbano essere preventivamente definiti i bacini di utenza e debbano essere individuate le risorse radioelettriche disponibili sull'intero territorio nazionale. Le sperimentazioni in corso non paiono, peraltro, a parere dell'associazione, conformi alle previsioni di cui all'art. 21, comma 3, del *Regolamento* e hanno, in alcuni casi, una composizione dei multiplex difforme da quanto previsto da tale delibera (presenza, in alcuni casi, di contenuti che non costituiscono *simulcast* dell'analogico, secondo le definizioni della delibera stessa)¹. In questo quadro, sostiene l'associazione, proseguire nello sviluppo del servizio radiofonico digitale con l'estensione del servizio a ulteriori aree di territorio non farebbe altro che cristallizzare per un tempo indefinito una situazione non conforme alla normativa vigente. Estendere il servizio in modo parziale alle sole aree dove sono disponibili, peraltro solo teoricamente, risorse, ad avviso dell'associazione significa relegare ad operare in poche aree del territorio italiano le radio locali, che, in alcuni casi, nelle loro zone hanno ascolti superiori alle radio nazionali e alla stessa Rai. Da un punto di vista formale, l'associazione rileva che la convocazione in audizione di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica e dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, non è prevista dal *Regolamento*. A parere dell'associazione, la procedura da seguire deve prevedere innanzitutto la definizione dei bacini di utenza per l'intero territorio nazionale e la quantificazione delle risorse disponibili

¹ Sul punto, senza voler entrare in merito alla vigilanza sul rispetto di atti rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, al quale si rinvia quindi ogni valutazione al riguardo, l'Autorità osserva che non risulta siano in essere autorizzazioni alla sperimentazione rilasciate ai sensi dell'art. 21, comma 3, del *Regolamento*. Gli impianti di radiodiffusione sonora digitale attualmente in esercizio nelle aree non ancora pianificate sono quelli attivati nella fase sperimentale, ai quali fa riferimento l'art. 20 del *Regolamento*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

bacino per bacino. Inoltre, una volta accertata l'insufficienza delle risorse rispetto alle previsioni del *Regolamento*, si dovrebbe procedere al reperimento di eventuali risorse aggiuntive quali, ad esempio, i blocchi del c.d. canale 13 VHF, prima di procedere alla definitiva pianificazione ed alla concessione dei diritti d'uso.

CONSIDERATO che gli esiti della consultazione hanno mostrato un generale consenso, seppure con diverse sfumature, sulla proposta di estensione della pianificazione, con l'eccezione di un'associazione che ha espresso la propria contrarietà, l'Autorità ritiene di esprimere le valutazioni che seguono, rinviando alla competenza del Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti che attengono alla vigilanza sul rispetto degli atti autorizzatori e di concessione dei diritti d'uso:

- a) La scelta delle aree alle quali estendere la pianificazione è generalmente condivisa dai soggetti sentiti, i quali tuttavia avrebbero preferito un'estensione per aree contigue. Allo stato delle risorse disponibili, le aree indicate presentano una situazione favorevole in relazione alle esigenze del servizio televisivo e delle attività di coordinamento internazionale, necessario per il pieno utilizzo delle risorse ed infine anche in relazione al numero di emittenti radiofoniche presenti nei bacini individuati dalla presente pianificazione. Infatti dagli elenchi dei fornitori di servizi radiofonici locali-concessionari, pubblicati² sul sito del Ministero dello sviluppo economico, risultano presenti 5 soggetti in Valle d'Aosta, 18 soggetti in Umbria e un totale di 65 soggetti in tutta la Regione Piemonte.
- b) Parimenti condivisa è la proposta di identificazione come singoli bacini di utenza delle Regioni Valle d'Aosta e Umbria e dell'unione delle Province di Torino e Cuneo (che per la digitalizzazione del servizio televisivo erano state identificate come Area tecnica Piemonte Occidentale).
- c) L'indicazione di favorire la copertura delle grandi direttrici di traffico automobilistico nel programma di estensione graduale della pianificazione è senza dubbio meritevole di attenzione. Peraltro, seguendo tale criterio possono già ipotizzarsi estensioni in aree posizionate all'interno del territorio nazionale che presentano minori criticità nei confronti del coordinamento internazionale. Si pensi, ad esempio, alle Province di Arezzo, Siena, Firenze Prato, Pistoia, Bologna, Modena, Reggio Emilia, o anche il Sud Lazio, la Campania e così via.

² Informazioni tratte dagli elenchi dei soggetti abilitati all'attività di fornitore di contenuti di programmi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale, pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/trasmissioni-radiofoniche-terrestri-in-tecnologia-digitale>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- d) Condivisibile è certamente l'indicazione di accelerare per quanto possibile la pianificazione sull'intero territorio nazionale, stabilendo anche un cronoprogramma che offra uno scenario di certezze agli operatori e all'industria impegnati nello sviluppo della radiofonia digitale. In proposito, occorre rilevare che al momento sussistono numerose questioni aperte nel campo della televisione digitale (che condivide la banda VHF-III con la radiofonia), questioni che non consentono ancora una valutazione accurata delle risorse che saranno disponibili e delle tempistiche. È tuttavia presumibile che nel corso del 2015, auspicabilmente nella prima metà dell'anno, il panorama regolamentare e di mercato sarà maggiormente definito. Va rammentato infatti che se da un lato l'esito della gara per la concessione di diritti d'uso per reti nazionali DVB-T ha lasciato liberi i canali VHF 6, 7 e 11, tuttavia le procedure comunitarie che hanno interessato tale gara non sono ancora concluse e pertanto le risorse non possono considerarsi disponibili. Inoltre, non sono giunti a un sufficiente grado di definizione i coordinamenti internazionali sulla banda VHF-III, in base ai quali si determinano le ripartizioni di risorse con i Paesi confinanti³. In relazione alla situazione risultante dalla tabella in nota, va tuttavia osservato che per quanto riguarda la Valle d'Aosta, le esigenze possono essere soddisfatte dal solo canale 12 VHF ed in ogni caso la Regione è radioelettricamente schermata rispetto ai Paesi esteri. Parimenti schermata si presenta la Regione Umbria, la quale, peraltro, viene considerata al di fuori della area di reciproco interesse sia sul versante tirrenico (con la Francia), sia dal lato adriatico con i Paesi balcanici. Il bacino del Piemonte occidentale, certamente schermato dal lato francese, è suscettibile di impatti con le utilizzazioni svizzere, ma si ritiene che si possa assicurare il servizio nel bacino assicurando al contempo il rispetto dei vincoli di coordinamento internazionale.
- e) In merito alla eventuale impossibilità di realizzare una rete SFN sull'intero territorio nazionale per indisponibilità del medesimo blocco di diffusione, si osserva che la tecnologia isofrequenziale ben può, anzi deve, essere impiegata per macro-aree di diffusione, della maggiore estensione possibile, ma che non esistono prescrizioni rigide che impongano ad una rete nazionale di impiegare il medesimo blocco su tutto il territorio. Inoltre, nei riguardi delle possibili

³ La situazione risultante dalla Conferenza di Ginevra 2006, nei bacini di cui si tratta prevede le assegnazioni sintetizzate nella seguente tabella.

Bacino	Canale 10 VHF	Canale 12 VHF
Valle d'Aosta	(Nessuna assegnazione)	Blocco 12A per DAB
Torino e Cuneo	Intero canale per DVB-T	Blocco 12B per DAB
Umbria	Intero canale per DVB-T in parte della Regione	Blocco 12C per DAB



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

criticità paventate dalla Rai per la regionalizzazione dei programmi, si rammenta che, seppure tale regionalizzazione appaia un intento ragionevole, non risulta dal Contratto di servizio un obbligo specifico in tal senso per la diffusione in digitale ed, in ogni caso, il *Regolamento* prevede la riserva di un singolo blocco di frequenze,

- f) L'esiguità delle risorse disponibili suggerisce di prendere in considerazione la destinazione alla radiofonia digitale anche della banda 230-240 MHz (c.d. canale 13 VHF), attualmente attribuita dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) al servizio fisso e mobile e gestita dal Ministero della Difesa e nel quale potrebbero essere reperiti sino a sei blocchi di trasmissione DAB+. Al riguardo l'Autorità ritiene opportuna una sollecitazione al Ministero dello sviluppo economico, affinché si faccia carico di interloquire con il Ministero della difesa per valutare ogni possibilità in tal senso, eventualmente limitando l'impiego di tale canale, o di solo alcuni blocchi dello stesso, esclusivamente nelle aree in cui maggiori sono le necessità.
- g) Meritevoli di approfondimento si ritengono le proposte di rivedere le disposizioni del *Regolamento* alla luce degli sviluppi successivamente intervenuti sia in tema di risorse di spettro e sulla base delle prime esperienze nelle procedure di assegnazione previste dal *Regolamento* stesso. In particolare, ci si riferisce all'ipotesi di prevedere, all'occorrenza, procedure concorsuali anche per gli operatori locali, laddove si verifichi uno sbilanciamento tra blocchi da assegnare e numero di soggetti pretendenti. Peraltro, va rammentato che il *Regolamento* è stato adottato per disciplinare la fase di avvio del mercato, pertanto è insita la sua natura transitoria e di rivedibilità via via che la sua implementazione concreta ne mostra l'esigenza. In ogni caso, la eventualità di revisione del *Regolamento* non può essere definita in questa sede, ma richiederà ulteriori approfondimenti e lo svolgimento di un apposito procedimento.
- h) Lo sviluppo della radiofonia digitale, cioè l'apertura di un nuovo mercato per il servizio di radiodiffusione sonora, potrà altresì favorire, si ritiene, un riassetto del settore che potrà interessare anche la banda FM, la quale presenta una situazione sostanzialmente "congelata". Infatti ai sensi dell'art. 42 comma 10 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, "*l'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato*". Come noto, la banda FM è affetta da notevoli problemi di qualità del servizio dovuti alla congestione di utilizzazioni. Pertanto una eventuale pianificazione di detta banda, come da più parti invocata, potrà essere valutata con maggiore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

concretezza, salvo che un intervento legislativo non modifichi le disposizioni sopra richiamate, solo una volta che si realizzi lo sviluppo concreto del relativo mercato della radiofonia digitale. In ogni caso, allo stato, l'Autorità, pur condividendo la necessità in prospettiva di un intervento di pianificazione nella banda FM, per i vincoli legislativi richiamati non può adottare alcun provvedimento al riguardo.

- i) L'Autorità ritiene che la consultazione di ulteriori soggetti portatori di interessi nella materia oggetto dell'intervento regolamentare previsto, oltre che delle associazioni rappresentative di categoria, come previsto dalla legge n. 249/97, ma in applicazione al principio di partecipazione al procedimento amministrativo sancito dalla normativa di carattere generale, non può costituire, per ovvie ragioni, alcun *vulnus* alla regolarità del procedimento. È infatti sempre interesse del regolatore e di tutto il settore di mercato interessato dal provvedimento in via di emanazione di condurre l'acquisizione delle diverse posizioni in modo ampio e pluralistico, in modo da basare l'assunzione delle determinazioni su un'adeguata e completa conoscenza dei diversi profili. Naturalmente è compito dell'Autorità dare il giusto peso a ciascuna delle posizioni espresse e contemperare i diversi interessi per favorire, attraverso i provvedimenti adottati, un corretto sviluppo del sistema nel suo complesso.
- j) Non appare fondata la pretesa di non procedere alla pianificazione graduale del territorio per attendere la disponibilità in ogni bacino di risorse adeguate, attesa che sarebbe subordinata anche alla disponibilità del c.d. canale 13 VHF (come detto, attualmente non attribuito dal PNRF alla radiodiffusione) vista l'insufficienza di risorse considerata come certa dalla stessa associazione. Il *Regolamento* non esplicita alcun vincolo a procedere in tal senso, anzi, al contrario, facendosi carico di promuovere lo sviluppo della radiofonia digitale si esprime in termini di gradualità, laddove al comma 2 dell'art. 13 dispone che l'Autorità individui *“le frequenze assegnabili nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale”*, processo che, come noto, si è svolto gradualmente sul territorio, sulla base di un calendario stabilito con decreto ministeriale. Pertanto l'Autorità avrebbe ben potuto pianificare le risorse sul territorio per la radiofonia digitale in modo parallelo rispetto alla pianificazione per la televisione digitale, seguendo lo stesso calendario.
- k) Non condivisibile, e anzi opposta alle pressanti sollecitazioni provenienti dalle altre associazioni e dalla Rai, appare altresì la pretesa di congelare il sistema e quindi la possibilità di concreto sviluppo del servizio, finché non ci sarà disponibilità dell'intera quantità di risorse di spettro che l'associazione ritiene necessarie (e che però fin d'ora ritiene non disponibile). Come noto, l'intera attività di pianificazione delle bande di frequenza attribuite ai servizi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

radiodiffusione, finalizzata a favorire un'ordinata transizione e sviluppo delle tecnologie digitali, si inserisce in un complesso processo che si è svolto in un arco temporale di durata notevole ed è tuttora in corso, via via adattandosi ad esigenze di varia natura, sia nazionali sia di coordinamento internazionale. Quanto mai singolare (e invero in contrasto con una delle missioni più importanti dell'Autorità e cioè favorire l'apertura dei mercati e l'innovazione tecnologica a favore dell'industria e degli utenti) sarebbe la scelta di bloccare le iniziative delle imprese di radiodiffusione e manifatturiere in attesa di un quadro stabile e certo che allo stato non è ancora possibile delineare compiutamente, anche alla luce degli sviluppi regolamentari a livello internazionale. Occorre, altresì, chiarire un ulteriore rilevante aspetto del *Regolamento*. La disposizione di cui all'art. 13, comma 5, lettera d), che indica di *“garantire agli operatori di rete locali privati fino ad 11 blocchi di diffusione al fine di soddisfare le esigenze dei fornitori di contenuti”*, non può certo interpretarsi in senso perentorio, quanto piuttosto come una disposizione di carattere programmatico, di stima della quantità massima di risorse di spettro che in talune aree potrebbe essere necessaria per la diffusione in tecnica digitale dell'intero ammontare dei programmi locali diffusi in tecnica analogica nelle medesime aree. Significativo, da questo punto di vista, è l'uso dell'espressione *“fino a”* che indica evidentemente un tetto massimo e non certo un requisito minimo. Costituirebbe d'altro canto una singolare inversione di logica stabilire a priori la quantità da *“garantire”* di una risorsa scarsa. Nella gestione dello spettro, invero, la quantità di risorsa disponibile per un determinato servizio è un dato di partenza, derivato da un bilanciamento complessivo, anche a livello internazionale, di diverse esigenze, nel quale vanno ricondotte le richieste del mercato per l'effettivo uso di tale risorsa per quel servizio. Si rammenti che il Codice delle comunicazioni elettroniche prevede la possibilità di limitare il numero dei diritti d'uso delle frequenze, qualora ciò sia necessario (art. 27) e stabilisce le procedure da adottare in tale evenienza (art. 29).

CONSIDERATO che nell'ambito delle audizioni è emersa una posizione generalmente favorevole, ad estendere la pianificazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle Regioni Valle d'Aosta e Umbria, ciascuna delle quali costituenti un bacino d'utenza, e nelle Province di Torino e Cuneo, costituenti un bacino di utenza unico, mentre un'associazione ha espresso posizione contraria, motivata tuttavia sulla base di valutazioni non condivise dall'Autorità;

CONSIDERATO che i soggetti favorevoli all'estensione della pianificazione hanno altresì sollecitato a proseguire in tempi brevi la pianificazione delle risorse per la radiofonia digitale su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire un effettivo sviluppo e diffusione del servizio e che a tal fine hanno inoltre evidenziato come la numerosità di emittenti presenti in molte aree del territorio richieda la disponibilità di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

risorse adeguate, eventualmente reperibili anche nella banda di frequenze 230-240 MHz (c.d. canale 13 VHF), attualmente attribuita dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze ai servizi fisso e mobile e gestita dal Ministero della Difesa con il quale si dovrebbero avviare le necessarie interlocuzioni;

CONSIDERATO che nei bacini sopra detti, tenendo debitamente conto degli esiti della Conferenza regionale di pianificazione di Ginevra 2006 (GE06), della necessità di assicurare la compatibilità con le utilizzazioni estere e con le utilizzazioni del servizio televisivo nazionale nonché delle caratteristiche orografiche dei territori ricompresi nei medesimi bacini, sono allo stato disponibili n. 8 blocchi di frequenze tra quelli previsti dalla canalizzazione internazionalmente adottata per la trasmissione di multiplex radiofonici digitali e precisamente i blocchi allocati nei canali 10 e 12 della banda VHF-III (blocchi 10A, 10B, 10C, 10D, 12A, 12B, 12C, 12D);

TENUTO CONTO che, dalle informazioni risultanti a seguito alle attività di cui all'art. 3 del Regolamento di cui all'Allegato A alla delibera n. 664/09/CONS, il numero di blocchi sopra indicato risulta idoneo a soddisfare in misura adeguata le potenziali esigenze dei soggetti autorizzati per la fornitura di contenuti radiofonici in tecnica digitale in ambito locale presenti nei bacini suddetti, tenendo conto della necessità di assicurare l'uso efficiente delle risorse e la compatibilità tra reti radiofoniche digitali locali che operano in differenti bacini;

RITENUTO opportuno estendere la pianificazione per la radiodiffusione sonora digitale anche ai bacini sopra indicati sulla base delle risorse di frequenze disponibili;

RITENUTO altresì necessario, sulla base delle valutazioni che precedono, che il Ministero dello sviluppo economico ponga in essere negoziazioni bilaterali di coordinamento con i Paesi esteri interessati, al fine di stabilire gli accordi idonei a conseguire la disponibilità delle risorse di frequenze necessarie per estendere la pianificazione per il servizio radiofonico digitale a tutto il territorio nazionale;

RITENUTO, analogamente, necessario che il Ministero dello sviluppo economico ponga in essere le iniziative atte a valutare ogni possibilità di utilizzo per il servizio di radiodiffusione sonora digitale della banda di frequenze 230-240 MHz (c.d. canale 13 VHF) anche con limitazioni nel numero dei blocchi e/o limitatamente ad alcune aree del territorio nazionale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Art. 1

(Estensione del piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale)

1. Il presente provvedimento estende nelle Regioni Valle d'Aosta e Umbria, ciascuna delle quali costituenti un bacino d'utenza, e nelle Province di Torino e Cuneo, costituenti un bacino di utenza unico, la pianificazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale, ai sensi del Regolamento di cui all'Allegato A della delibera n. 664/09/CONS.

2. Nei bacini di cui al precedente comma 1, sono pianificati provvisoriamente per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, i blocchi di frequenze della banda 174-230 MHz (banda VHF-III), come definiti dalla canalizzazione internazionalmente adottata, secondo il seguente schema:

Bacino	Blocchi di frequenze	Impiego
Regione Valle d'Aosta	12A, 12B, 12C	Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e reti nazionali
	12D	Reti locali
Province di Torino e Cuneo	12A, 12B, 12C	Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e reti nazionali
	12D 10A, 10B, 10C, 10D	Reti locali
Regione Umbria	12A, 12B, 12C	Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e reti nazionali
	12D 10A, 10B, 10C, 10D	Reti locali

3. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale. I blocchi di frequenze di cui al comma 2 sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici che assicurano la compatibilità con le utilizzazioni dei Paesi confinanti in conformità dell'Accordo di Ginevra 2006 ed assicurando, altresì la compatibilità con le utilizzazioni degli altri bacini. Le condizioni di utilizzo dei blocchi di frequenze in ciascun bacino sono rivedibili a seguito della successiva pianificazione di bacini radioelettricamente confinanti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 2 (Concessione dei diritti d'uso delle frequenze)

1. La concessione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze ai sensi del presente provvedimento è disposta dal Ministero dello sviluppo economico attraverso procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, in via temporanea e fino all'assegnazione definitiva a seguito dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale sull'intero territorio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità del presente provvedimento, concede a tutti i soggetti aventi titolo i diritti di uso per i bacini di utenza di cui al precedente comma 1, secondo i criteri e le procedure previste dagli artt. 12 e 13 del Regolamento di cui all'Allegato A alla delibera n. 664/09/CONS, come modificate dalla delibera n. 567/13/CONS, tenendo conto della necessità di assicurare l'uso efficiente delle risorse e la compatibilità tra reti locali che operano in differenti bacini.

3. Nel concedere i diritti d'uso delle frequenze per le reti locali nel bacino delle Province di Torino e Cuneo e nel bacino della Regione Umbria, il Ministero dello sviluppo economico procede utilizzando primariamente il blocco 12D.

4. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul rispetto da parte degli operatori di gli operatori di rete degli obblighi di copertura stabiliti dall'art. 14 del Regolamento di cui all'Allegato A della delibera n. 664/09/CONS.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Il presente piano è rivedibile alla luce dell'evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale, alla luce di eventuali modifiche del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e di eventuali necessità di compatibilizzazione tra aree limitrofe.

2. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente provvedimento l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall'articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2014.

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani